

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2002****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1155/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1155/2002, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1155/2002, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	81,99 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,15 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).